

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 26 luglio 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prof.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 37 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico".

L'anno millenovecentosettantatre..... il giorno ventisei del mese di luglio.....
 alle ore 10,30. in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. dott. Giuseppe Matarrese Vice Presidente.....

vice presidente il sig. dott. Raffaele Augelli.....

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera Antonio Ventura.....

e con l'assistenza del Segretario ^{Redigente} ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		si	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		si
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pull dr. rag. Emilio <i>in long. Vicella</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Giosi sig. Michele <i>Quintola prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonarde prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		"	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco		"	49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.....

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico".

Da la parola al Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente, consigliere Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

Ai Comuni e agli enti pubblici nonché ai privati titolari di concessioni di uso del demanio marittimo che assumono iniziative dirette a costruire, ammodernare o comunque a potenziare attrezzature per il diporto nautico nel territorio della Regione Puglia, la Regione medesima concede le seguenti provvidenze:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile, per lo ammortamento del 50% del costo delle opere mediante mutuo da contrarsi con Istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione.

Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corri

sposto al titolare della concessione delle opere e in relazione all'avanzamento dei lavori.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con nove astenuti.

Art. 2

Coloro che provvedono al finanziamento delle opere riconosciute ammissibile senza ricorrere a stipulazioni di mutuo possono ottenere che il contributo previsto alla lettera b) dell'art. 1 sia elevato al 30%.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con dieci astenuti.

Art. 3

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici per le medesime opere.

In tali casi, però, il contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze non superi i limiti massimi degli interventi specificati nel precedente art. 1.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Coloro che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare domanda diretta alla Amministrazione regionale.

La domanda deve essere corredata:

- a) del progetto di massima dell'opera provvisto dell'autorizzazione del comune competente;
- b) della relazione tecnica illustrativa atta, altresì, a dimostrare l'utilità della opera in relazione alle finalità della presente legge;
- c) del preventivo di spesa;
- d) dell'indicazione dell'Istituto finanziario prescelto per l'operazione o dichiarazione di provvedervi con mezzi propri;
- e) della concessione di uso del demanio marittimo.

Le opere per le quali si richiedono i contributi devono essere

destinate ad uso pubblico, ancorché a pagamento.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Nella determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto, in modo particolare, delle iniziative comprese in programmi organici di tipo comprensoriale, zonale o provinciale ed interessanti località incluse nei comprensori turistici e fornite di adeguata ricettività.

La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle attrezzature di cui all'art. 1 devono rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

Con il provvedimento di concessione dei contributi si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6.

I mutui ed i contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7.

Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporrà, su conforme delibera della Giunta, la revoca delle provvidenze concesse, nonché il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:

1972 lire 50 milioni

1973 " 50 "

1974 " 20 "

1975 " 10 "

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, lett. b), la somma di Lire 750 milioni, ripartita in ragione di:

L. 250 milioni nell'anno finanziario 1972

L. 340 " " " 1973

L. 80 " " " 1974

L. 80 " " " 1975

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.300 milioni, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

per l'esercizio 1972: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV - è costituito il cap. 329/bis

"Contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il "diporto nautico" con uno stanziamento di

L. 50.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari

importo dal cap. 308 "Fondo a disposizione per in

terventi economici e sociali da definire con leggi

regionali" del bilancio regionale per l'esercizio

1972:

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV
è istituito il capitolo 268/bis "contributi nel pagamen-
to dell'importo dei mutui decennali contratti per la
realizzazione di attrezzature per il diporto nautico"
con uno stanziamento di.....L. 100.000.000
al quale si provvede mediante prelevamento di
pari importo dal capitolo 230 "Fondo a disposizio-
ne per interventi economici e sociali da definire con
leggi regionali" del bilancio regionale per l'eserci-
zio 1973;
- esercizio 1974: con uno stanziamento di.....L. 120.000.000
- esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamento
di L. 130.000.000 in ciascun esercizio, per una
spesa complessiva di.....L. 910.000.000
- esercizio 1982: con uno stanziamento di.....L. 80.000.000
- esercizio 1983: con uno stanziamento di.....L. 30.000.000
- esercizio 1984: con uno stanziamento di.....L. 10.000.000

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa
di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive lire
750.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV -
è istituito il capitolo 329/ter "Contributi in conto
capitale per la realizzazione di attrezzature per il
diporto nautico", con uno stanziamento di.....L. 250.000.000
al quale si provvede mediante prelevamento di pari
importo dal cap. 308 "Fondo a disposizione per
interventi economici e sociali da definire con leggi
regionali", del bilancio regionale per l'esercizio
1972.

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. VI - rubrica

IV — è istituito il capitolo 268/ter "Contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 340.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 "Fondo a disposizione per

interventi economici e sociali da definire con leggi regionali per l'esercizio 1973".

- esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 80.000.000

- esercizio 1975: con uno stanziamento di L. 80.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferite negli esercizi successivi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica alla
Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della
legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Provvidenze per la realizzazione
di attrezzature per il diporto nautico", nel testo che segue, composto di
n. 10 articoli;

Art. 1

Ai Comuni e agli altri enti pubblici nonché ai privati titolari
di concessioni di uso del demanio marittimo che assumono iniziative dirette a
costruire, ammodernare o comunque a potenziare attrezzature per il diporto
nautico nel territorio della Regione Puglia, la Regione medesima concede le
seguenti provvidenze:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile, per lo
ammortamento del 50% del costo delle opere mediante mutuo da contrarsi con
Istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti
il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione.

Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile
a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il
25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura
costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare
i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corri

sposto al titolare della concessione delle opere e in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 2

Coloro che provvedono al finanziamento delle opere riconosciute ammissibili senza ricorrere a stipulazioni di mutuo possono ottenere che il contributo previsto alla lettera b) dell'art. 1 sia elevato al 30%.

Art. 3

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici per le medesime opere.

In tali casi, però, il contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze non superi i limiti massimi degli interventi specificati nel precedente art. 1.

Art. 4

Coloro che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare domanda diretta alla Amministrazione regionale.

La domanda deve essere corredata:

- a) del progetto di massima dell'opera provvisto dell'autorizzazione del comune competente;
- b) della relazione tecnica illustrativa atta, altresì, a dimostrare l'utilità dell'opera in relazione alle finalità della presente legge;
- c) del preventivo di spesa;
- d) dell'indicazione dell'Istituto finanziario prescelto per l'operazione o di chiarazione di provvedervi con mezzi propri;
- e) della concessione di uso del demanio marittimo.

Le opere per le quali si richiedono i contributi devono essere destinate ad uso pubblico, ancorché a pagamento.

Art. 5

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della

Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa sentita la
Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Nella determinazione della misura delle provvidenze si tiene
conto, in modo particolare, delle iniziative comprese in programmi organici
di tipo comprensoriale, zonale o provinciale, ed interessanti località incluse
nei comprensori turistici e fornite di adeguata ricettività.

La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle attrezzature
di cui all'art. 1 devono rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme
vigenti.

Con il provvedimento di concessione dei contributi si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 6

I mutui ed i contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporrà, su conforme delibera della Giunta, la revoca delle provvidenze concesse, nonché il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

Art. 8

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:

1972 lire 50 milioni

1973 " 50 "

1974 lire 20 milioni

1975 " 10 "

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, lett. b), la somma di L. 750 milioni, ripartita in ragione di:

L. 250 milioni nell'anno finanziario 1972

L. 340 " " " 1973

L. 80 " " " 1974

L. 80 " " " 1975

Art. 9

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.300 milioni, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV - è istituito il cap. 329/bis "Contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il "diporto nautico" con uno stanziamento di L. 50.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. VI - Rubrica IV - è istituito il capitolo 268/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 100.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire

con leggi regionali" del bilancio regionale per lo

esercizio 1973;

- esercizio 1974: con uno stanziamento di..... L. 120.000.000

- esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamen

to di L. 130.000.000 in ciascun esercizio , per

una spesa complessiva di..... L. 910.000.000

- esercizio 1982: con uno stanziamento di..... L. 80.000.000

- esercizio 1983: con uno stanziamento di..... L. 30.000.000

- esercizio 1984: con uno stanziamento di..... L. 10.000.000

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive lire 750.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. VI - rubrica

IV - è istituito il capitolo 329/ter "Contributi in

conto capitale per la realizzazione di attrezzature

per il diporto nautico", con uno stanziamento di... L. 250.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari

importo dal cap. 308 "Fondo a disposizione per in

terventi economici e sociali da definire con leggi

regionali" del bilancio regionale per l'esercizio

1972.

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. VI - rubrica

IV - è istituito il capitolo 268/ter "Contributi in

conto capitale per la realizzazione di attrezzature

per il diporto nautico" con uno stanziamento di... L. 340.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di

pari importo dal cap. 230 "Fondo a disposizio

ne per interventi economici e sociali da definire

con leggi regionali per l'esercizio 1973".

- esercizio 1974: con uno stanziamento di..... L. 80.000.000

- esercizio 1975: con uno stanziamento di L. 80.000.000.....

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziata in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.

Art. 10

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

IL VICE PRESIDENTE

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura